

del Presidente, subentra il Vice Presidente.

ARTICOLO 26°

(Responsabilità civile del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e del Commissario di Sezione)

Il Presidente, il Vice Presidente e i tre Consiglieri o il Commissario di Sezione, al momento in cui accettano detto incarico, rilasciano alla Lega apposita lettera di manleva: "Ad ogni effetto di legge assumo personalmente, verso la Lega e verso terzi, la responsabilità civile delle obbligazioni che saranno contratte dalla Sezione durante il mandato conferitomi, e in particolare quelle non specificatamente e preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale. Sollevo pertanto, la Lega ed il Presidente quale legale responsabile della medesima, da ogni e qualsiasi conseguenza al riguardo che resta comunque a mio esclusivo carico".

ARTICOLO 27°

(Conferma o revoca della fiducia al Presidente)

Su proposta motivata dal Revisore dei Conti o di trenta Soci della Sezione, il Consiglio Nazionale convoca, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 25, l'Assemblea Sezionale perché esprima la conferma o la revoca della fiducia al Presidente. In caso di revoca il Presidente è sostituito, secondo le previsioni dell'articolo 25.

ARTICOLO 28°

(Il Revisore dei Conti Sezionale)

In caso di impedimento assoluto o di dimissioni del Revisore dei Conti, subentra il candidato che ha raccolto il numero di suffragi immediatamente inferiore.

Il Revisore dei Conti Sezionale ha funzioni consultive ed ispettive nella gestione amministrativa della Sezione e ne riferisce, se nel caso, al Presidente o al Commissario della Sezione, nonché annualmente all'Assemblea Ordinaria con relazione scritta.

Il Revisore segnala eventuali irregolarità amministrative al Consiglio Nazionale.

In caso di commissariamento della Sezione, il Consiglio Nazionale conferma il Revisore dei Conti in carica, ovvero nomina un Revisore Commissariale.

ARTICOLO 29°

(Commissario della Sezione)

Quando in una Sezione si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, o comunque si palesino manifesti inconvenienti, il Presidente Nazionale dispone le indagini del caso e ne riferisce al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento del Consiglio della Sezione e nominare un Commissario.

Tutti i provvedimenti di scioglimento dei Consigli delle Sezioni devono essere ratificati dall'Assemblea Nazionale.

Il Commissario reggerà la Sezione con tutti i poteri e le responsabilità che competono al Presidente, egli si adopererà per stabilire il buon governo della Sezione e per procedere a nuove elezioni, che dovranno comunque effettuarsi entro un anno dal commissariamento salvo deroghe speciali che non possono comunque eccedere la durata di ulteriori sei mesi in caso di motivata eccezionalità.

Il Presidente Nazionale è anche autorizzato a nominare un Commissario nelle località ove un gruppo di cinofili chieda di costituire una Sezione, in conformità a quanto è previsto dall'articolo 21.

I provvedimenti di cui al presente articolo vanno ratificati dal Consiglio Nazionale alla Sua prima adunanza.

ARTICOLO 30°